



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Avv.

Emanuele Emiliano Alfarano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile di primo grado iscritto al numero 95000652 del Ruolo Generale dell'anno 2010 vertente

TRA

- [redacted] s.p.a. (già [redacted] s.p.a.), difesa dall'avv. [redacted]
giusta procura in atti

opponente

E

- [redacted] difeso dall'avv. [redacted] giusta procura in atti

opposto

AVVERSO

il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli, n. 192/2010 emesso in data 13.08.2010;

avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo emesso per consegna di documentazione bancaria;

all'udienza del 08 giugno 2018 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da verbale della stessa udienza da intendersi qui integralmente trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe questo Tribunale ordinava alla [redacted]


Sent 4272/18
RG 95000652
10
Oran 23181
Rep. 5224
18

██████████ s.p.a. di consegnare a ██████████ copia integrale del contratto di finanziamento con cessione di quinto dello stipendio stipulato con la cedente ██████████

██████████ s.p.a. per il tramite della società cooperativa ██████████ a r.l. oltre spese di procedura

A detto decreto ingiuntivo si è opposta la ██████████ s.p.a. deducendo che: la documentazione richiesta era già stata consegnata all'ingiungente in data 20.10.2010 sebbene solo dopo la notifica del monitorio opposto, effettuata il 22.09.2010; negava la debenza delle spese liquidate in sede di emissione del decreto ingiuntivo, per complessivi euro 868,01, in virtù di compensazione con il proprio maggior credito vantato nei confronti dell'opposto in dipendenza del ridetto contratto di finanziamento; pertanto la società finanziaria ha chiesto che fosse accertato tale maggior credito e dunque l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo per effetto di integrale compensazione, con conseguente condanna di ██████████ al pagamento della residua somma di euro 9.143,57.

Si è costituito ██████████ chiedendo di dichiarare l'improcedibilità o l'inammissibilità dell'avversa opposizione atteso che, dalla lettura dell'atto di opposizione, appariva evidente che in realtà l'opponente aveva ammesso la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria e che aveva inteso agire unicamente per far valere la propria domanda riconvenzionale tendente all'accertamento del suo credito, che pure riconosceva sussistente, con conseguente accertamento della parziale compensazione di tale contro credito con le spese processuali già liquidate nella fase monitoria e dunque al fine di sottrarsi surrettiziamente al loro pagamento; eccepiva nel merito, invocando la disciplina dettata dall'art. 1268 co. 2 c.c. in tema di delegazione, l'inesigibilità nei suoi confronti del credito vantato dalla



società finanziaria avendo la sua obbligazione natura sussidiaria rispetto a quella del suo datore di lavoro, la società [REDACTED] debitrice ceduta delle somme a lui dovute a titolo di trattamento di fine rapporto, in caso di perdurante inadempimento al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

I. Ciò posto, va preliminarmente chiarito che alla [REDACTED] s.p.a. è succeduta come parte processuale [REDACTED] s.p.a. quale cessionaria del credito dipendente dal suddetto contratto di finanziamento e nella quale essa opponente è confluita.

Della modifica processuale vi è prova visto il deposito della comparsa di costituzione con un nuovo difensore, del verbale di assemblea straordinaria del 20.4.2015 e dell'atto di fusione del 10.02.2017.

II. Tanto premesso, deve darsi atto che entrambe le parti concordano sul fatto che sia cessata la materia del contendere visto che parte opponente, dopo che le è stato notificato il decreto ingiuntivo, ha consegnato la documentazione richiesta dall'opposto.

Pertanto, il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio di opposizione va revocato.

Resta da stabilire chi sia virtualmente soccombente, per poter porre a suo carico le spese del presente giudizio di opposizione e, nel caso sia l'opponente, anche quelle della fase monitoria.

Invero l'art. 119 co. 4 del T.U.B. (d.lgs n. 385/1993) dispone al riguardo che: "Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono



essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione".


Ora, l'azione promossa dall'opposto, ricorso per decreto ingiuntivo, ai danni della odierna opponente per la consegna della documentazione contrattuale che non sia stata spontaneamente effettuata su sua esplicita richiesta ai sensi dell'art. 119 T.U.B., è ammissibile e legittima.

Peraltro è lo stesso T.U.B. (art. 117) che - dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto - ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento (come nella specie) e ne facciano richiesta di consegna.

A tal uopo si osserva che il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione - e del contratto, per quanto qui trattato - gravante sulla odierna opponente risiede nel principio di buona fede contrattuale, cui sono ispirati sia l'ordinamento bancario sia la legislazione in tema di intermediazione finanziaria, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c. (che così recita: "il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi").

Il diritto alla copia dei contratti è pertanto un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall'obbligo da parte dell'intermediario finanziario di eseguire il contratto secondo buona fede.

Orbene ai sensi dell'art. 119 co. 4 d.lgs. n. 385/1993 l'opponente si è resa inadempiente all'obbligo di consegnare la lettera contrattuale richiesta dal proprio cliente prima con raccomandata del 19.06 e successivamente del 21.12.2009.



Pertanto appare giustificato che [REDACTED] sia ricorso alla procedura monitoria per consegna di documenti ex art. 633 c.p.c. il quale prevede che il giudice possa pronunciare ingiunzione di consegna di cosa mobile determinata, e la scheda contrattuale è appunto una cosa mobile determinata che preesiste all'ordine di consegna.

III. Passando ad esaminare i motivi di opposizione, va dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale di accertamento del residuo credito asseritamente vantato dall'opponente e di conseguente condanna dell'opposto al suo pagamento.

Trattasi di domanda inammissibile ex art 36 c.p.c. a mente del quale il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore.

Stabilisce dunque la citata disposizione che non tutte le domande riconvenzionali possono proporsi nel medesimo giudizio ma soltanto quelle che dipendono dal titolo già dedotto, dove per titolo deve intendersi la ragione della domanda che trova fondamento nei fatti costitutivi ovvero la *causa petendi* della domanda attorea, vale a dire, in senso più ampio, un fatto giuridico o un rapporto implicato dalla pretesa dell'attore.

Per cui può dirsi che la domanda riconvenzionale deve, per essere ammissibile, dipendere da un fatto che sia collegato con quello costitutivo della domanda principale.

Ciò in quanto il convenuto, tale l'opponente in relazione alla posizione sostanziale invertita tipica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, entra nel processo quando l'oggetto di questo è già determinato dalla domanda dell'attore (introdotta con il ricorso in monitorio), per cui è ovvio che l'ambito di questa costituisca un limite per il convenuto medesimo, volto ad evitare il rischio di una disordinata



sovrapposizione, in un unico processo, di materie di giudizio diverse tra loro.

In definitiva la domanda riconvenzionale, per essere ammissibile, deve dipendere dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, mentre così non è nel caso che qui occupa atteso che il titolo dedotto in giudizio in sede monitoria è il diritto della clientela alla consegna della documentazione inerente le operazioni poste in essere, nella specie il contratto di finanziamento, ex art. 119 T.U.B., mentre la riconvenzionale proposta attiene al preteso inadempimento nella restituzione delle somme mutuate.

Quindi tra le domande non vi è comunanza sotto il profilo della *causa petendi* con la conseguenza che nessun collegamento oggettivo lega la domanda principale e quella riconvenzionale, ciò che solo può giustificare il *simultaneus processus* in assenza di dipendenza dei titoli rispettivamente azionati; per inciso, in tale contesto, l'opportunità della trattazione congiunta e la decisione simultanea è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito insindacabile, in quanto tale, in sede di legittimità se congruamente motivata (cfr Cass. Civ. n. 15271/2006).

La domanda riconvenzionale proposta in questa sede è dunque inammissibile in quanto legata alla pretesa principale da un nesso di connessione meramente soggettiva (cfr da ultimo Cass. Civ. n. 1752/2018; ma anche Cass. Civ. n. 27564/2011) mentre, di contro può ritenersi ammissibile una domanda riconvenzionale non connessa, purché sia ravvisabile un collegamento obiettivo tra le pretese tale da giustificare il cumulo processuale, come la c.d. domanda riconvenzionale compensativa con la quale il convenuto oppone in compensazione un credito di importo eccedente quello fatto valere nei suoi confronti dall'attore e chiede la condanna al pagamento della differenza.

In definitiva, nel caso in esame, la domanda riconvenzionale (compensazione del




proprio debito per spese del procedimento monitorio e conseguente condanna al pagamento del residuo maggior credito) si fonda su un titolo niente affatto consequenziale alla domanda proposta dall'attore in sede monitoria (richiesta di documenti ex art. 119 T.U.B.) e rispetto alla quale non è ravvisabile alcuna comunanza di situazione o di rapporto giuridico.

Ciò posto, è di tutta evidenza che parte opponente (convenuta sostanziale) non è affatto pregiudicata da tale limitazione nel proprio diritto alla tutela giurisdizionale, poiché nulla le impedisce di far valere le proprie ragioni in un altro e diverso processo, per cui l'accertamento del supposto maggior credito potrà, ad esempio, essere oggetto di esame da parte del competente giudice nel caso di ulteriore iniziativa esecutiva di controparte volta ad ottenere il rimborso delle spese di procedura liquidate in suo favore.

III. Le spese della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione seguono dunque la soccombenza virtuale della opponente e sono liquidate, quanto a queste ultime, in favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi anticipatario come da infrascritto dispositivo, mediante i parametri stabiliti per il corrispondente scaglione di riferimento di cui al D.M. della Giustizia n. 55/2014, previa riduzione stante la natura della controversia, il concreto grado della sua difficoltà e l'attività difensiva espletata, non involgente attività istruttoria.

P Q M

il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Avv. Emanuele Emiliano Alfarano, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, promossa da [REDACTED] s.p.a. (oggi [REDACTED] s.p.a.) nei confronti di [REDACTED] con atto di citazione notificato in data 29.10.2010 ogni altra eccezione e deduzione disattesa, così provvede:



- 1) dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto reso dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli n. 192/2010 emesso in data 13.08.2010 nei confronti di [REDACTED] s.p.a.;
- 2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente;
- 3) condanna la parte opponente al rimborso in favore di [REDACTED] delle spese della fase monitoria, come già ivi liquidate in complessivi euro [REDACTED] comprensivi di diritti, onorari ed esborsi, oltre rimborso spese generali del 12,50%, I.V.A. e C.P.A., nonché al pagamento in favore del suo difensore, dichiaratosi anticipatario, delle spese del presente giudizio di opposizione così liquidate: [REDACTED] per la fase di studio; euro [REDACTED] per la fase introduttiva; nulla per la fase istruttoria; euro [REDACTED] per la fase decisoria; per un compenso totale di euro [REDACTED] oltre rimborso spese generali nella misura fissa del 15%, I.V.A. se dovuta e Cassa Avvocati con aliquota di legge; nulla per le spese borsuali.

Così deciso in Bari in data 11 ottobre 2018.

Il Giudice
Emanuele Emiliano Alfàrano

Deposito in cancelleria
Bari 16-10-18

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Emanuele Emiliano Alfàrano